

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 36		SITEK s.r.l. C/ COMUNE DI SINNAI – Proposta transattiva
	OGGETTO:	nell'ambito del giudizio pendente davanti al Tribunale di
Data 25/03/2014		Cagliari R.A.C. n. 7872/2011 – Giudice dott.ssa Cabitza.

L'anno **duemilaquattordici** il giorno **venticinque** del mese di **marzo** alle ore **12,10** e prosieguo presso la sala comunale, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei signori:

		Presenti	Assenti
Maria Barbara PUSCEDDU	SINDACO	X	
Alessandro ORRU'	Vice SINDACO	X	
Roberto DEMONTIS	Assessore		X
Giuseppe FLORIS	Assessore	X	
Massimo LEONI	Assessore	X	
Franco MATTA	Assessore		X
Giuseppe MELIS	Assessore	X	
Andrea ORRU'	Assessore		X
	TOTALE	5	3

Presiede il Sindaco MARIA BARBARA PUSCEDDU.

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa ADRIANA ZUDDAS

Constatata la legalità della seduta, il Presidente invita i componenti della Giunta a deliberare sulla proposta di cui all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

- PREMESSO che con ricorso notificato in data 04.10.2011 e assunto al prot. generale dell'Ente n. 16151 in data 06.10.2011, la soc. SITEK s.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Alberto Luminoso e dall'avv. Rafaele Sanna Randaccio, ha convenuto in giudizio nanti al Tribunale di Cagliari, il Comune di Sinnai in persona del Sindaco pro tempore;
- VISTA la deliberazione della Giunta Comunale del 11.01.2012, n.3 con la quale il Comune si è costituito in giudizio al fine di permettere la tutela delle ragioni del Comune medesimo davanti all'autorità giudiziaria adita dalla ricorrente soc. SITEK s.r.l., individuando l'avv. Patta Rosanna del foro di Cagliari, con studio in Cagliari, Via Sonnino, n. 84 per la tutela degli interessi dell'Amministrazione Comunale nell'ambito della vertenza in oggetto;
- VISTA la determinazione del responsabile del settore affari generali e personale del 13.01.2012, n.8 con la quale si affidava l'incarico per la difesa degli interessi dell'Ente nel ricorso citato in premessa all'avv. Rosanna Patta del Foro di Cagliari;

PREMESSO CHE:

- la SITEK s.r.l., nell'ambito del giudizio in oggetto, ha formulato una proposta transattiva, che prevede il pagamento in suo favore, da parte di questa Amministrazione, dell'importo di euro 70.000,00, pari a circa il 20% delle somme richieste con l'atto di citazione;
- con relazione del responsabile del settore Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici, ing. Luisa Cocco, del 24.03.2014, protocollo n. 5789, che si allega alla presente, vengono contestate le motivazioni espresse dalla SITEK;
- VISTO l'atto di costituzione in giudizio e le memorie predisposti dal difensore di questa Amministrazione, avv. Rosanna Patta, che esplicitano nel dettaglio tutte le ragioni di infondatezza e di inammissibilità, anche in punto di prescrizione e decadenza, della domanda della SITEK s.r.l.;
- CONSIDERATO CHE la proposta transattiva in oggetto è seguita all'ordinanza del Giudice, trasmessa a questo Ente dall'avv. Patta, con la quale è stata rigettata la prova per testi dedotta dalla SITEK, ed all'invito dello stesso Giudice a valutare l'opportunità di una definizione transattiva della vertenza;
- VISTO altresì il contenuto della citata ordinanza del Giudice che si riporta testualmente nella relazione sopra menzionata;
- TUTTO QUANTO sopra premesso, visto e considerato e valutato, la proposta transattiva di € 70.000,00 formulata dalla SITEK s.r.l. non appare giustificata da sufficienti possibilità di esito positivo del giudizio per la medesima Ditta e, dunque, non può essere accettata;
- CONSIDERATO, peraltro, l'espresso invito del Giudice, contenuto nella citata ordinanza, a valutare l'opportunità di una definizione transattiva della vertenza, questa Amministrazione potrà dichiararsi disponibile a rinunciare al rimborso delle spese di giudizio, nell'eventualità che la SITEK s.r.l. rinunci all'azione nell'attuale fase del processo e, cioè, entro la prossima udienza utile.
- VISTO il parere favorevole del Responsabile del Settore competente in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli art. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n°267 e s.m.i. come riportato con specifiche attestazioni in calce al presente provvedimento;

CON VOTAZIONE UNANIME, resa in forma palese;

DELIBERA

- 1) Di dare atto di quanto sopra esplicitato che qui si richiama integralmente;
- 2) Tutto quanto sopra premesso, visto e considerato e valutato, di non accettare la proposta transattiva di € 70.000,00 formulata dalla SITEK s.r.l. in quanto non appare giustificata da sufficienti possibilità di esito positivo del giudizio per la medesima Ditta;
- 3) Di dichiararsi disponibile a rinunciare al rimborso delle spese di giudizio, nell'eventualità che la SITEK s.r.l. rinunci all'azione nell'attuale fase del processo e, cioè, entro la prossima udienza utile;
- 4) Di incaricare l'avv. Patta Rosanna a presentare le risoluzioni di questa amministrazione sopra richiamate nella prossima udienza utile;
- 5) Di dichiarare, con separata votazione resa all'unanimità, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE F.to Maria Barbara PUSCEDDU IL SEGRETARIO GENERALE F.to Dott.ssa Adriana Zuddas **OGGETTO:**

SITEK s.r.l. C/ COMUNE DI SINNAI – Proposta transattiva nell'ambito del giudizio pendente davanti al Tribunale di Cagliari R.A.C. n. 7872/2011 – Giudice dott.ssa Cabitza.

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITÀ TECNICA

Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 - FAVOREVOLE -

Data, 24/03/2014

Il Responsabile del Settore Affari Generali e Personale

F.to Dott. Simone Farris

PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ DELL'ATTO

La presente deliberazione è stata affissa oggi all'albo pretorio, ove resterà per 15 giorni, ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 13 dicembre 1994 n. 38 e successive modifiche ed integrazioni, con contestuale trasmissione ai capigruppo consiliari.

Sinnai, 25/03/2014

IL SEGRETARIO GENERALE F.to Dott.ssa Adriana Zuddas

CERTIFICO CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:

è divenuta esecutiva il giorno 25/03/2014, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, poiché dichiarata immediatamente eseguibile.

Sinnai, 25/03/2014

IL SEGRETARIO GENERALE F.to Dott.ssa Adriana Zuddas

PER COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO.

Sinnai, 25/03/2014

IL FUNZIONARIO INCARICATO Cardia